

TITOLO X

CONTROLLI INTERNI

Art. 39

(Controllo preventivo di regolarità contabile degli atti di gestione dell'entrata e della spesa)

1. Il controllo di regolarità contabile è esercitato nella fase di formazione dei provvedimenti di gestione dell'entrata e della spesa e ne condiziona il perfezionamento e l'efficacia. Esso si applica a tutti i provvedimenti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Consiglio regionale, con riferimento agli atti di accertamento dell'entrata, di riscossione, di impegno della spesa e di liquidazione.
2. Sono esclusi dal controllo di cui al comma 1 gli atti di competenza degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale e dotati di autonomia gestionale. Per tali atti, la struttura consiliare di supporto provvede direttamente alla registrazione contabile.
3. Il controllo di regolarità contabile è esercitato dal dirigente responsabile della struttura consiliare competente in materia di bilancio o da un delegato da questi formalmente designato.
4. I provvedimenti soggetti al controllo sono trasmessi preventivamente alla struttura competente in materia di bilancio ai fini dell'apposizione del parere di regolarità contabile. Il controllo è effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, corredato della relativa documentazione, salvo i casi di motivata urgenza adeguatamente documentata.
5. Con riferimento agli atti di accertamento, la struttura competente in materia di bilancio verifica:
 - a) la sussistenza degli elementi costitutivi dell'accertamento;
 - b) la regolarità della documentazione ove allegata al provvedimento;
 - c) la corretta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo di bilancio e al corrispondente livello del Piano dei conti integrato.
6. Con riferimento agli atti di impegno, la struttura competente in materia di bilancio verifica:
 - a) la sussistenza degli elementi costitutivi dell'impegno;
 - b) la regolarità della documentazione ove allegata al provvedimento;
 - c) la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio e al corrispondente livello del Piano dei conti integrato;
 - d) la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo;
 - e) la correttezza degli importi della spesa rispetto agli oneri determinati o determinabili;
 - f) la conformità alle disposizioni fiscali e il rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia contabile.
7. Con riferimento agli atti di riscossione e di liquidazione, la struttura competente verifica, rispettivamente, la conformità dell'entrata riscossa rispetto al relativo atto di accertamento e la conformità della spesa liquidata rispetto al relativo atto di impegno, nonché la rispondenza alle norme e ai principi contabili applicabili.
8. L'esito favorevole del controllo comporta l'apposizione del parere di regolarità contabile e la conseguente registrazione dell'atto nelle scritture contabili. In caso di esito sfavorevole, il parere è negato e l'atto è restituito alla struttura consiliare proponente, che provvede al riesame e alla rimozione dei rilievi entro dieci giorni.